

**Documento per la consultazione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze inerente alle "Disposizioni
attuative" concernenti gli articoli 106, comma 3, 111,
comma 5, 112, comma 3, 112-bis, comma 8, del T.U.B.**

POSITION PAPER

inviato all'indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it
13 settembre 2013

Sede legale

Piazzale Belle Arti n. 6 (Palazzo Leoni)
00196 ROMA (RM) - Tel. +39 6 45596705
c.f. 91029460192
segreteria@sistemacredito.info
p.e.c.: pec@pec.sistemacredito.info
www.sistemacredito.info



**SISTEMA COMMERCIO
E IMPRESA**

aderente a

Introduzione

Sistema Credito è una federazione italiana di confidi che operano principalmente a favore di micro, piccole e medie imprese ed a favore di professionisti. La federazione aderisce alla confederazione italiana *Sistema Commercio e Impresa*. La *mission* federale ha i seguenti punti cardine:

1. rappresentare i confidi associati nei confronti delle istituzioni, delle banche, degli enti finanziari e delle organizzazioni nazionali, europee ed internazionali;
2. studiare, ricercare, sviluppare e promuovere indirizzi legislativi e normativi, economici e finanziari a supporto del legislatore italiano ed europeo;
3. consentire attraverso il proprio network di raccogliere e condividere le *best practices* di indirizzo ed operative per i confidi, attraverso studi e ricerche in collaborazione con i centri di eccellenza universitari e finanziari nazionali ed europei.

In considerazione del proprio ruolo e dell'esperienza maturata, Sistema Credito è lieta di poter offrire il proprio contributo al dibattito aperto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la pubblicazione degli schemi di regolamento ministeriale per la consultazione pubblica relativa agli articoli 106, comma 3, 111, comma 5, 112, comma 3, 112-bis, comma 8, del T.U.B., che tocca temi importantissimi per il futuro del mondo dei confidi e del microcredito.

Nel presente documento sono illustrate e motivate proposte di modifica significative fondate su valutazioni concrete ed empiriche del mondo dei confidi vigilati e non vigilati. Le proposte sono state costruite anche con il prezioso contributo delle associazioni di categoria, il cui legame col territorio e con le imprese è fondamentale quanto necessario per mantenere la 'prossimità' del confidi ai propri soci, pur nel miglioramento della gestione del rischio e delle professionalità. In particolare, queste ultime riflessioni hanno condotto la Federazione a concordare con l'ampliamento del numero di confidi minori contestuale ad un serio lavoro sull'informativa e sui requisiti minimi di sostenibilità.

Infine la Federazione considera positivamente i documenti in consultazione per i seguenti motivi:

- innalzamento della soglia oltre la quale è necessario chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione all'iscrizione all'Albo;
- definizione chiara delle attività accessorie e strumentali dei confidi;
- definizione dei binari entro i quali costituire l'Organismo ai sensi dell'art. 112-bis.

Proposte di modifica elaborate da Sistema Credito

Regolamento di attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO II CONFIDI

Proposta di modifica n. 1

Articolo 4

Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, TUB, che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a ~~centocinquanta~~ **duecentocinquanta** milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.

Ratio

Le difficoltà dei confidi vigilati e le valutazioni sulla sostenibilità e sulle possibilità di agire sul *pricing* della garanzia portano Sistema Credito a proporre un soglia di volume di attività ancora superiore, in quanto le esperienze anche recenti di sospensione dell'attività di confidi vigilati evidenziano che il b.e.p. è posto con buona probabilità sopra i duecentocinquanta milioni di volumi. La proposta è ancor più rafforzata dalla volontà legislativa di avviare un processo di controllo e di miglioramento di informativa sui confidi minori

====

Proposta di modifica n. 2

Articolo 5

Definizione di servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi

.....

3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

- ✓ l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 possono essere concessi in locazione ovvero alienati nel più breve tempo possibile;
- ✓ l'assunzione di partecipazioni esclusivamente:
 - in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi; ~~ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali;~~
 - **in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi consentano il rilascio di garanzie a favore dei soci dei confidi;**
 - **l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.**

Ratio

Nella condivisione dell'ottimo chiarimento dell'attività dei confidi nel regolamento in consultazione, Sistema Credito preferisce esplicitare ed ampliare il significato dell'articolo, che nella stesura originaria risulta poco comprensibile.

Regolamento recante poteri di disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'art. 112-bis del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nonché delle modalità di individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti l'Organismo e relativi criteri e modalità di nomina e sostituzione.

TITOLO I
STRUTTURA DELL'ORGANISMO, CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI E
REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ ED INDIPENDENZA

Proposta di modifica n. 3

Articolo 2

Struttura dell'Organismo e modalità di nomina

1. L'Organismo è composto da cinque membri, tra i quali è eletto il Presidente, nominati secondo le modalità stabilite nello statuto. In ogni caso la durata in carica per ciascun mandato non può superare i quattro anni. I componenti dell'Organismo non possono stare in carica più di due mandati consecutivi.

Ratio

La proposta ha l'obiettivo di porre chiari limiti alla durata del mandato dei componenti dell'organismo nella convinzione che un limite temporale della carica favorisca l'indipendenza e l'autonomia di giudizio, che sono un presupposto indispensabile per il funzionamento dell'azione dell'organismo.

====

Proposta di modifica n. 4

Articolo 3

Requisiti di professionalità e indipendenza

.....
2. Non possono essere nominati componenti coloro che presso soggetti iscritti nell'elenco oppure presso Federazioni, Associazioni, Reti o enti di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa ricoprono cariche di amministrazione, direzione o controllo, detengono partecipazioni di controllo ovvero svolgono attività di lavoro subordinato o autonomo di rilievo tale da comprometterne l'autonomia di giudizio. Non possono, altresì, essere nominati coloro che hanno rapporti di

coniugio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente periodo.

Ratio

Sulla linea delle ottime indicazioni a garanzia di terzietà ed indipendenza, Sistema Credito intende escludere anche coloro che ricoprono cariche negli organismi di rappresentanza dei confidi, al fine di perseguire una separazione netta tra attività di controllo e monitoraggio e l'attività di sindacato.

Conclusioni

Il lavoro sui testi in consultazione è stato svolto da un team composto dal presidente e dal vice presidente di Sistema Credito in coordinamento con la segreteria federale, con la segreteria confederale e con i confidi associati. La posizione federale discende da una visione del mondo dei confidi inteso nel suo stretto legame col territorio, con le associazioni di categoria e con i professionisti, pur nella necessità di migliorare i presidi senza snaturare la 'prossimità' dei confidi alle imprese.

Il Presidente
Vittorio Codeluppi

Il Segretario Generale
Luca Zuccotti

Roma, lì 13 settembre 2013